



Decreto del Direttore generale nr. 211 del 15/12/2022

Proponente: *Gaetano Licitra*

Dipartimento Pisa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr. Gaetano Licitra*

Estensore: *Alessandra Grandi*

Oggetto: Approvazione dell'Addendum allo schema di Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di report nell'ambito del progetto europeo INTERREG "Aer Nostrum - Aria bene comune" (Rif. DDG 66/2022 e 77/2022) - CUP E55C20000160007

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato A - Schema di Addendum alla convenzione tra ARPAT e DST Università di Pisa per collaborazione progetto Interreg AER NOSTRUM	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agazia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22.06.2009 “Nuova Disciplina dell'agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale n.30/2009, tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agazia, anche in collaborazione con altri Enti;

Considerato, inoltre, che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/2009, “collabora con ...*omissis* ... nonché con altri Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela”;

Considerato altresì che la L.R. 30/2009 individua nella Carta dei Servizi, di cui all'art. 13, il principale strumento di disciplina e programmazione delle attività di ARPAT;

Ricordato che ARPAT ha sottoscritto in data 04.05.2020 la Convenzione Interpartenariale relativa al Progetto Interreg denominato "Aer Nostrum - Aria bene comune" – 2020-2023, di cui è partner (ARPA Liguria Capofila) – rif. decreto del Direttore generale n. 58/2020;

Dato atto che la Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n.15 del 10.01.2022 ha approvato il Piano delle Attività di ARPAT 2021-2023 (approvato con decreto del Direttore generale n.188 del 05.11.2021) comprensivo delle attività volte a realizzare il progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune", di cui al decreto n. 58/2020 sopra citato;

Ricordato il decreto del Direttore generale n. 179 del 29.12.2017 con cui l'Agazia ha preso atto della Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari tra ARPAT e Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra (di seguito Dipartimento), stipulata in data 24.10.2014;

Considerato che il Dipartimento, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali in quanto sede naturale della ricerca, è interessato a valorizzare i risultati derivanti dalla sua attività nei diversi settori della chimica, della fisica e della geologia connessi alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione delle sue componenti specifiche;

Considerato altresì che il Dipartimento è interessato a sostenere le proprie attività in ambito

formativo promuovendo e sviluppando la collaborazione con istituzioni ed imprese pubbliche e private nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università di Pisa, in particolare del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento;

Considerato che sia l'Università di Pisa che ARPAT sono interessate a proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, già sviluppato tramite appositi atti convenzionali a partire dal 2005 e fino al 2013, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale, con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;

Considerato altresì l'Accordo quadro di collaborazione, di durata quadriennale, tra UNIFI e ARPAT di cui al decreto del Direttore generale n. 212 del 19.12.2021, che definisce i principi generali e le linee guida che informeranno sulla la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi in esso descritti e dal quale potranno discendere convenzioni attuative, predisposte allo scopo di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative;

Dato atto che ARPAT e il Dipartimento hanno stipulato in data 11.01.2019 una convenzione per una collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, dell'innovazione e della formazione nel campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche (decreto del Direttore generale n. 134/2018);

Dato atto che ARPAT e il Dipartimento, avendo reciproco interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nell'ambito dell'elaborazione dei dati di inquinamento atmosferico e dell'attività di comunicazione, per lo svolgimento del progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune" nell'ambito del Programma Interreg Marittimo di cooperazione Italia Francia, hanno congiuntamente predisposto specifica convenzione, il cui schema è stato approvato con il decreto del Direttore generale n. 66 del 21.04.2022, successivamente modificato come preso atto con il decreto del Direttore generale n. 77 del 18.05.2022;

Ricordato che con la sopra citata Convenzione le Parti definivano le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei rispettivi obiettivi, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, tenuto altresì conto che le attività svolte non conseguono per le Parti coinvolte alcun vantaggio esclusivo e diretto e che le stesse attività, per la loro intrinseca specificità e complessità tecnico-scientifica, non possono che essere effettuate attingendo alle rispettive competenze sui temi oggetto della presente convenzione;

Dato atto che, in considerazione dei risparmi conseguiti nello svolgimento delle attività del progetto, ARPAT ha richiesto all'Autorità di Gestione la possibilità di utilizzare tale economia per potenziare l'approfondimento delle attività tecnico-scientifiche e l'attività di comunicazione, in modo da diffondere ad un'ampia platea i risultati conseguiti, con particolare attenzione alla società civile e alla comunità scientifica, proponendo l'organizzazione di un evento pubblico;

Considerata la nota prot. n. 93674 del 2.12.2022 (agli atti) con cui l'Autorità di Gestione, sentito il Comitato di Pilotaggio, comunica ad ARPAT che è stata accettata la richiesta posta in essere dall'Agenzia di utilizzare i risparmi sopra detti per intensificare l'attività di comunicazione;

Considerato che è già in essere la Convenzione tra ARPAT ed il Dipartimento di cui al decreto del Direttore generale n. 77/2022 sopra menzionata, si ritiene opportuno avvalersene per porre in essere la pubblicazione dei risultati e l'organizzazione di convegni;

Dato atto che ARPAT ed il Dipartimento, in relazione alle attività fino ad ora svolte nel progetto ed agli approfondimenti necessari o opportuni, ravvisano la necessità di integrare la già menzionata Convenzione, mediante specifico Addendum;

Dato atto che il valore dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica del presente Addendum alla Convenzione, stimato sulla base del costo delle attività previste, oltre il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti, risulta pari a € 24.000,00

(ventiquattromila/00), così suddiviso:

- € 20.000,00 (ventimila/00) a carico di ARPAT sulla base delle risorse previste per lo svolgimento dell'attività di progetto, relativi alla componente C del Progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune";
- restanti € 4.000,00 (quattromila/00) a carico del Dipartimento, come costo del proprio personale coinvolto in termini di giorni/uomo, sulla base del costo giornaliero e acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazioni a convegni, presentazione di attività alla comunità internazionale;

Dato altresì atto che, secondo quanto previsto all'Art. 7 del suddetto Addendum, il trasferimento del contributo a favore del Dipartimento avverrà in un'unica soluzione, dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività e che il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente;

Dato atto infine che, trattandosi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;

Preso pertanto atto, in accordo con il Dipartimento, dell'Addendum allo schema di Convenzione di cui sopra (Allegato "A"), che si aggiunge al testo precedentemente approvato con il decreto del Direttore generale n. 77/2022;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto dello schema di "Addendum alla Convenzione per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di report nell'ambito del progetto europeo INTERREG "Aer Nostrum - Aria bene comune", allegato al presente atto (Allegato "A")", che integra il testo precedentemente approvato con il decreto del Direttore generale n. 77/2022;
2. di dare atto che il valore dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica del presente Addendum alla Convenzione, stimato sulla base del costo delle attività previste, oltre il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti, risulta pari a € 24.000,00 (ventiquattromila/00), così suddiviso:
 - € 20.000,00 (ventimila/00) a carico di ARPAT sulla base delle risorse previste per lo svolgimento dell'attività di progetto, relativi alla componente C del Progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune";
 - restanti € 4.000,00 (quattromila/00) a carico del Dipartimento, come costo del proprio personale coinvolto in termini di giorni/uomo, sulla base del costo giornaliero e acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazioni a convegni, presentazione di attività alla comunità internazionale;
3. di dare atto che, secondo quanto previsto all'Art. 7 del suddetto Addendum, il trasferimento del contributo a favore del Dipartimento avverrà in un'unica soluzione, dietro presentazione di un

programma dettagliato delle attività e che il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente;

4. di dare altresì atto che, trattandosi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;
5. di ricordare che l'Addendum alla Convenzione in oggetto avrà durata pari alla Convenzione di riferimento, per tener conto dell'eventualità di dover fornire documentazione all'Autorità di Gestione del programma Interreg Marittimo anche successivamente al termine del progetto, contraddistinto dal CUP E55C20000160007, ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione;
6. di individuare quale responsabile del procedimento il Coordinatore del Progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune" e Referente e Responsabile della Convenzione Dr. Gaetano Licitra, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di attuare quanto prima quanto previsto dal Progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune", ai fini della rendicontazione dello stesso.

Il Direttore generale
Dr. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 15/12/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 15/12/2022
- Gaetano Licitra , il proponente in data 15/12/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 15/12/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 15/12/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 15/12/2022

Addendum alla Convenzione per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di report nell'ambito del progetto europeo INTERREG AER NOSTRUM

tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211, di seguito denominata ARPAT, nella persona del Direttore generale Dott. Pietro Rubellini, domiciliato per la sua carica presso la sede della medesima Agenzia, Codice Fiscale 04686190481

e

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, con sede in Via S. Maria, 53 56126 Pisa, cod. fiscale 80003670504, rappresentato dal Prof. Luca Pandolfi in qualità di Direttore, di seguito per brevità denominato "DST";

PREMESSO CHE

ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute; ARPAT è ente dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di

uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agenzia, anche in

collaborazione con altri Enti;

i ricercatori del DST operano nell'ambito delle linee strategiche in coe-

renza con gli obiettivi del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP)

2021-2027, con il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione

dell'Unione europea Horizon Europe e con gli Obiettivi per lo sviluppo so-

stenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) individuati nell'Agenda 2030

delle Nazioni Unite. Il DST usufruisce delle attrezzature analitiche del

CISUP (Centro per l'Integrazione della Strumentazione Scientifica della

Università di Pisa);

AREPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai

sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, "collabora con

.....omissis, nonché con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la

partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare

al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento

dell'efficienza dei processi di tutela";

AREPAT ha sottoscritto in data 04/05/2020 la Convenzione Interpartenariale

relativa al Progetto Interreg denominato "Aer Nostrum - Aria bene comune" -

2020-2023, di cui è partner (AREA Liguria Capofila) - rif. DDG 58/2020;

la Regione Toscana con Delibera n.15 del 10/01/2022 ha approvato il Piano

delle Attività di AREPAT 2021 - 2023 (approvato con decreto DG n.188 del

05/11/2021) comprensivo delle attività volte a realizzare il progetto AER

NOSTRUM, di cui al decreto DG n.58/2020;

ARPAT ed il DST hanno sottoscritto in data 13/05/2022 specifica Convenzione per la collaborazione per la gestione e la realizzazione di report tecnico nell'ambito del progetto europeo Interreg AER NOSTRUM.

ARPAT ed il DST, in relazione alle attività fino ad ora svolte nel progetto ed agli approfondimenti necessari o opportuni, ravvisano la necessità di integrare la già menzionata Convenzione, mediante specifico Addendum. Con il medesimo, intendono rafforzare la collaborazione nell'esecuzione del progetto AER NOSTRUM e con la sottoscrizione del presente Addendum, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei rispettivi obiettivi, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente.

visto l'Accordo quadro di collaborazione, di durata quadriennale, sottoscritto dall'Università di Pisa ARPAT in data 20 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, le PARTI, al fine di regolare le rispettive obbligazioni,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente Addendum.

Articolo 2 - Oggetto

ARPAT e il DST hanno reciproco interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'elaborazione dei dati di inquinamento atmosferico e dell'attività di comunicazione, per lo svolgimento del progetto AER NOSTRUM nell'ambito del Programma Interreg Marittimo di cooperazione Italia Francia.

L'attività specifica che viene realizzata secondo un approccio e un programma condiviso ed è la seguente:

- ARPAT, tra le altre attività previste, è responsabile della componente T1 del progetto AER NOSTRUM, all'interno della quale è chiamata alla realizzazione del Prodotto T1.3.1, che consiste in un documento di sintesi sui risultati delle campagne di monitoraggio e, per quanto concerne la componente C, come tutti i partner del progetto, è chiamata alla realizzazione di attività di comunicazione, articolata nelle varie attività di divulgazione e disseminazione dei risultati del progetto, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche e l'informazione al pubblico, attraverso il sito del progetto e il sito istituzionale di ARPAT.

- per il DST: l'attività verrà esplicitata in un apposito "piano dettagliato" che il DST invierà ad ARPAT, e che riguarderà i seguenti argomenti:

1. Approfondire l'analisi dei risultati delle campagne di misura della qualità dell'aria ambiente:

2. potenziare l'attività di comunicazione, in modo da diffondere ad un'ampia platea i risultati conseguiti, con particolare attenzione alla società civile e alla comunità scientifica attraverso anche collaborazione alla realizzazione di un convegno specifico;

3. produrre pubblicazioni scientifiche relative ad un approfondimento dell'analisi dei risultati relativi alle campagne di misura svolte da ARPAT.

Articolo 3 - Modalità di collaborazione

A seguito dell'esigenza da parte di ARPAT di svolgere le attività di cui al precedente articolo 2, il personale individuato dal DST e da ARPAT, preposto

allo sviluppo delle attività in collaborazione, opera presso le proprie sedi, ma anche presso le sedi del partner.

Ai fini della collaborazione, il DST mette a disposizione proprio personale, sia strutturato, sia al quale sia stato conferito assegno di ricerca o borsa di ricerca, mentre ARPAT mette a disposizione la strumentazione e il proprio personale dedicato alle attività.

Articolo 4 - Sicurezza

1. Le Parti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Le Parti riconoscono che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a vario titolo coinvolto, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

2. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle Parti all'altra Parte per scopi di ricerca comune, il cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs 81/08 ed eseguire la cessione con le precauzioni previste dai succitati articoli. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

3. Il personale afferente alle Parti si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali ecc.) nonché ai regolamenti per l'accesso ai locali delle relative strutture in cui si troverà ad operare.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti forniscono ai propri lavoratori adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni;

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di salute dei lavoratori, i datori di lavoro di entrambe le Parti assicurano ai propri lavoratori la sorveglianza sanitaria attraverso il proprio Medico Competente, che deve essere eventualmente integrata in relazione ai rischi connessi alle attività di cui alla convenzione, previo coinvolgimento dei Medici Competenti di entrambe le parti affinché possano adoperarsi per il necessario coordinamento;

6. Fermo restando quanto già previsto ai precedenti commi, i datori di lavoro dell'Università e dell'ARPAT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Articolo 5 - Durata dell'Addendum

Il presente Addendum avrà durata pari alla Convenzione precedentemente stipulata, con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione. L'Addendum

sarà prorogabile d'intesa tra le parti per il completamento delle attività, che potranno essere soggette ad ampliamento per quanto riguarda i temi dell'Addendum, previ nuovi accordi, anche onerosi.

Articolo 6 - Budget delle attività

Il valore complessivo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica del presente Addendum è pari a € 20.000,00 (ventimila/00), stimato sulla base del costo delle attività previste, incluso il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti. L'onere finanziario risulta così suddiviso:

- 20.000,00 (ventimila/00) a carico di ARPAT sulla base delle risorse previste per lo svolgimento delle attività di progetto, relative alla componente C del progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune";

- 4.000,00 (quattromila/00) a carico del DST come costo del proprio personale coinvolto in termini di giorni/uomo, sulla base del costo giornaliero e acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazione a convegni, presentazione di attività alla comunità internazionale;

Articolo 7 - Modalità e termini di pagamento

Il trasferimento del contributo a favore del DST avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività. Il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Addendum, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente.

Articolo 8 - Responsabili del Progetto

ARPAT indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il dott. Gaetano Licitra.

Il DST indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il prof. Giovanni Zanchetta.

I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e sviluppo delle attività previste in convenzione, con il compito di monitorare regolarmente il lavoro oggetto dell'Addendum per il rispetto dei termini e delle scadenze previste.

Articolo 9 - Risoluzione dell'Addendum

Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente Addendum, con il solo riconoscimento delle attività eventualmente già effettuate, l'Addendum potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da esso derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da atto scritto.

Articolo 10 - Variazione attività previste

Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico patto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali di quanto concordato.

Articolo 11 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background, dove per "Background" si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato,

che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto della ricerca. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del programma di ricerca, e comunque, non oltre la durata del progetto. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche svolte congiuntamente o esporre o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà farne menzione all'altra Parte e ricevere da quest'ultima consenso scritto entro quindici (15) giorni, trascorsi i quali la richiesta di intenderà in ogni caso accolta. Nelle pubblicazioni e riproduzioni dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di uno studio compiuto in collaborazione tra l'Università di Pisa e ARPAT.

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 e s. m.), le Parti partecipano ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del Progetto, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori.

Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l'altra del raggiungimento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con essi la

decisione di procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito

medesimo.

Le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome

dell'inventore (o degli inventori) e l'Ente di appartenenza. Al fine di di-

sciplinare il rapporto di contitolarità del brevetto, le Parti si impegnano

a redigere un regolamento di comunione, avendo cura di determinare nello

stesso:

le decisioni relative al mantenimento del brevetto ed alla sua estensione

all'estero;

il regime di utilizzazione diretta del trovato;

il regime delle licenze alle consorziate ed a terzi, i canoni delle stesse e

la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione;

i vincoli alla cessione del brevetto;

ogni altro aspetto meritevole di disciplina uniforme anche al fine di pre-

venire situazioni di conflitto.

Analogo regolamento di comunione verrà redatto in caso di decisione di

sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto.

I costi relativi al deposito di eventuali brevetti oggetto di comunione sa-

ranno sostenuti secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse

economiche messe a disposizione dalle Parti.

Qualora una Parte rifiutasse di procedere al deposito di un eventuale bre-

vetto o non aderisse alla formale richiesta di un Partner (elevata a mezzo

PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un termine di 30

giorni) di procedere al deposito brevettuale congiunto, la/le Parte/i inte-

ressata/i potrà/nno inoltrare domanda di brevetto a proprie spese con un

diritto di opzione, da esercitarsi entro 12 mesi, ad acquistare o ricevere in licenza esclusiva la quota di brevetto dell'altra Parte a fronte di un equo prezzo o corrispettivo da stabilire congiuntamente tra le Parti o, in caso di disaccordo, da far determinare ad un arbitratore, designandolo di comune accordo o, in difetto nominato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Articolo 12 - Riservatezza

La documentazione e le informazioni rese disponibili durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto possono essere dichiarate riservate dalle parti ed in tal caso è fatto divieto utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

AREPAT e DST si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo le informazioni e i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività convenute, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.

I due Enti suddetti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi dichiarate mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima.

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è:

- per ARPAT, il Direttore generale Dott. Pietro Rubellini, come sopra individuato;

- per il DST, il direttore del Dipartimento Prof. Luca Pandolfi.

Articolo 13 - Spese ed oneri fiscali

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

L'imposta di bollo, pari a € 48,00 (quarantotto/00) è assolta da ARPAT, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.

Il presente Addendum verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Obbligo di tracciabilità

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni

di legge, il Dipartimento procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15 - Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

ARPAT, in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211 - Cap 50144

Il DST, in Pisa, Via S. Maria, 53 - Cap 56126

Articolo 16 - Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa al presente Addendum in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Articolo 17 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, le PARTI fanno riferimento alla normativa vigente contenuta nel Codice Civile.

Articolo 18 - Perfezionamento

Il presente Addendum è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

ARPAT: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

DST: dst@pec.unipi.it

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT:

Il Direttore Generale, Dott. Pietro Rubellini*

Per il Dipartimento di Scienze della Terra:

Il Direttore, Prof. Luca Pandolfi*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993".